

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 maggio 2020, n. 123 **Autorizzazione alla realizzazione di n. 11 strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi), di cui all'art. 11 del R.R. n.10 dell'11/04/2017 e s.m.i. ad oggetto "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno."**. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017.

**Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia su istanza della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus"; del Comune di Rutigliano (BA) su istanza della Società Cooperativa Sociale "Phoenix"; del Comune di Trani (BT) su istanza della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 S. Francesco Onlus; dei Comuni di Castelluccio Val Maggiore (FG), Carpignano Salentino (LE), Lizzano (TA), Diso (LE) e Specchia (LE) su istanze della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE); del Comune di Statte (TA) e del Comune di Racale su istanze della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE); del Comune di Molfetta (BA) su istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica*

*è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, in relazione al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, e che *"la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti (...)";*

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

all'art. 5, comma 1: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*

- (...)
- 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
- (...)
- 1.2.7. strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;
- (...)"

all'art. 7, che:

"

*1.1 soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*

*6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità."*

\*\*\*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a*

*persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.*" [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018] prevede:

- all'art. 11 la *"Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi)"*, che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) e Dipartimento di Salute Mentale (DSM);
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21, comma 5 che *"Gli Enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente articolo 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9."*;
- all'art. 21, comma 6 che *"I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra."*;
- all'art. 21, comma 7 che *"La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, (...), considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento..."*;
- all'art. 21, comma 8 che *"Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, (...) le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*;
- l'art. 21, comma 9 che *"in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente articolo 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione (...)"*:
  - A. *PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO E TERAPEUTICO-RIABILITATIVO*  
(...)
  - B. *PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO*
    - *convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*

- *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta;*
- *in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.”.*

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 “*Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017*” [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all’art. 1, che a partire dall’entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l’intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell’11 aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal R.R. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all’art. 2, che: “*Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall’art. 1 del presente Regolamento.*

*Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).*

*Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”.*

Nell’arco temporale di cui alla sopra riportata DGR 2037/2013, ovvero il primo bimestre a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018 - 04/05/2018, sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “*Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi)*” di cui all’art. 11 del R.R. n. 10/2017 e nell’ambito dell’intero territorio regionale, le seguenti n. 3 richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura già autorizzata all’esercizio dell’attività in altra tipologia di cui al R.R. n. 10/2017 s.m.i., per un totale di n. 31 posti complessivi, di cui n. 23 residenziali e n. 8 semiresidenziali:

- **Comune di Rutigliano (BA)** - nota prot. n. 4046 del 05/03/2018 consegnata *brevi manu* dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” quale delegato dal Comune - nota prot. n. 4566 del 15/03/2019 a firma del Responsabile Area *Lavori Pubblici-Manutenzioni-Verde Pubblico-Ambiente-Paesaggio Politiche Energetiche-Centro Storico, Servizio Lavori Pubblici-Manutenzione*), in relazione all’istanza di trasformazione della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale e semiresidenziale (rispettivamente, n. 10 e n. 30 posti) denominata “WORKSHOP PHOENIX” in struttura specialistica per la comorbidità psichiatrica (art. 11 del R.R. n. 10/2017) con n. 12 posti residenziali e per n. 8 posti semiresidenziali;
- **Comune di Trani (BT)** - nota prot. n. 11700 del 17/04/2018 trasmessa con *Pec* in pari data, a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Oasi San Francesco Onlus di trasformazione di n. 3 posti della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbidità psichiatrica (art. 11 del R.R. n. 10/2017) con n. 3 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale, ai sensi dell’art. 17 del R.R. n. 10/2017;

- **Comune di Foggia** - nota prot. n. 43622 del 19/04/2018 trasmessa con *Pec* del 20/04/2018, in relazione all'istanza dell'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di trasformazione di n. 8 posti della struttura terapeutico riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbidità psichiatrica (art. 11 del R.R. n. 10/2017) con n. 8 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale ai sensi dell'art. 17 del R.R. n. 10/2017.

Nel medesimo arco temporale 05/03/2018 - 04/05/2018 sono pervenute a questa Sezione, per la medesima tipologia di *"Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi)"* e nell'ambito dell'intero territorio regionale, le seguenti n. 11 richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, per un totale di n. 132 posti complessivi, di cui n. 120 residenziali e n. 12 semiresidenziali:

- **Comune di Statte** (TA) - note prott. nn. 4605 e 4621 del 07/03/2018 trasmesse con *Pec* in pari data a seguito di istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Racale** (LE) - nota prot. n. 4502 del 08/03/2020 trasmessa con *Pec* in pari data, istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Molfetta** (BA) - nota prot. n. 19047 del 23/03/2018 trasmessa con raccomandata A.R. del 28/03/2018, istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Carpignano Salentino** (LE) - nota prot. n. 1706 del 23/03/2018 trasmessa con raccomandata A.R. del 28/03/2018, istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Erchie** (BR) - nota prot. n. 3873 del 29/03/2018 trasmessa con *Pec* in pari data, istanza della Società Cooperativa Sociale "Città Solidale" di Latiano (BR) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Orta Nova** (FG) - nota prot. n. 5801 del 29/03/2018 trasmessa *brevi manu* ed acquisita da questa Sezione con prot. n. 183/5094 del 06/04/2018, istanza della Società San Francesco S.r.l. di Triggiano (BA) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Castelluccio Val Maggiore** (FG) - nota prot. n. 1353 del 04/04/2018 trasmessa con raccomandata A/R in pari data, istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Lizzano** (TA) - nota prot. n. 4653 del 17/04/2018 trasmessa con raccomandata A/R in pari data, istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Specchia** (LE) - nota prot. n. 4323 del 27/04/2018 trasmessa con raccomandata A/R in pari data, istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Diso** (LE) - nota prot. n. 4487 del 02/05/2018 trasmessa con raccomandata A/R in pari data, istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per n. 12 posti residenziali;
- **Comune di Manfredonia** (FG) - nota prot. n. 15334 del 04/05/2018 trasmessa con *PEC* in pari data, istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA) per n. 12 posti semiresidenziali.

Per quanto innanzi;

atteso che il R.R. 10/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 21, comma 8 che nell'arco di ogni bimestre le richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura già autorizzata *"avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*;
- all'art. 21, comma 9 che *"in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste (...)"*, il criterio della localizzazione e gli altri criteri di preferenza previsti nella DGR n. 2037/2013, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, nel seguente ordine di priorità [per le tipologie di assistenza diverse da

quella pedagogico-riabilitativa e terapeutico-riabilitativa]: 1) convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta; 2) in via residuale, numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta; 3) in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori;

in relazione alle richieste comunali di verifica di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, con note prott. nn. da A00/183/16527 a A00/183/16536 trasmesse a mezzo Pec in data 27/12/2019, questa Sezione, ***“ai fini di una contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica - Doppia Diagnosi (art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) pervenute nell'arco temporale del bimestre 05/03/2018- 04/05/2018 (...):”***

➤ ha chiesto alle Amministrazioni comunali di Statte, Racale (in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate dalla Società Sorgente S.r.l.), Molfetta e Manfredonia (in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis) *“(...) di trasmettere alla scrivente Sezione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:*

- *copia del titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all'immobile;*
- *copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;”;*

➤ ha invitato i legali rappresentanti degli Enti gestori, in relazione ad ogni struttura per la quale gli stessi hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione:

*“(...) a trasmettere alla scrivente Sezione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, a pena di inammissibilità ai fini della valutazione medesima, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con allegata copia del documento di identità, relativa:*

- *alla superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori, con esclusione quindi degli spazi esterni nonché dei locali adibiti a servizi accessori quali autorimessa/parcheggio, lavanderia, stireria, ripostigli, depositi;*
- *a eventuali requisiti di preferenza di cui alla lettera B, comma 9 dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., ovvero convenzioni/accordi contrattuali vigenti con le ASL, alla data di trasmissione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per la tipologia assistenziale di comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi), numero complessivo di soggetti in carico nel triennio precedente alla trasmissione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (con la precisazione che lo stesso soggetto, anche se presente per più anni nel triennio, può essere conteggiato una sola volta) inviati dalle ASL (Dipartimenti Dipendenze Patologiche o Dipartimenti Salute Mentale) con diagnosi di comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi);*

*(...) a trasmettere alla scrivente Sezione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, una dichiarazione nella quale sia precisato che, in caso di parere favorevole di compatibilità e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, (...) si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nel progetto/relazione tecnica con relative planimetrie allegate alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione (...) trasmessa al Comune (...) nonché la superficie interna complessiva di cui alla sopra richiamata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.”.*

In riscontro alle sopra richiamate richieste di integrazione documentale della scrivente, le Amministrazioni comunali di Statte, Racale e Molfetta hanno trasmesso tempestivamente (nel termine di 15 giorni assegnato) la documentazione relativa al diritto di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione).

In relazione alla richiesta della scrivente al Comune di Manfredonia, il Dirigente del 2° Settore – Attività Produttive, con nota prot. n. 1301 del 13/01/2020 trasmessa con PEC in pari data, *“In riferimento alla nota della R.P. n.A00/183/16536 del 27/12/2019 (...)”*, ha trasmesso a questa Sezione *“(…) copia del titolo di godimento sull’immobile sito in Manfredonia alla Via Scaloria km. 1, trasmesso dal Consorzio Metropolis al Comune con nota del 10/01/2020.”* (*“opzione preliminare di locazione”* datata 19/04/2018, n.d.r.), evidenziando che *“trattasi di titolo relativo ai locali ubicati in via Scaloria n.22-26-28.”*

Con nota prot. n. 3222 del 24/01/2020 ad oggetto *“Richiesta parere di compatibilità, ai sensi della L.R. n. 9/2017, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) art. 11 del Regol. Reg. n. 10/2017, ubicato in Manfredonia alla Via Scaloria km. 1. Integrazione atti.”*, trasmessa con PEC del 29/01/2020 al *“Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l.”* e, per conoscenza, a questa Sezione, il Dirigente del 1° Settore – 2° Servizio – Attività produttive del Comune di Manfredonia ha invitato il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a trasmettere, tra l’altro, *“Copia del titolo di proprietà con gli estremi di registrazione.”*

In relazione a tale richiesta di integrazione documentale, la scrivente non ha acquisito alcun riscontro o ulteriore comunicazione.

Da quanto sopra si evince, pertanto, che all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Consorzio con nota prot. n. 942 del 26/04/2018, acquisita dal Comune con prot. n. 14644 del 27/04/2018, non risulti essere stata allegata copia del titolo di disponibilità dell’immobile, e che il medesimo titolo di disponibilità, trasmesso successivamente, non abbia data certa.

Nell’assegnato termine di 15 giorni:

- la Società Sol Levante S.r.l di Taurisano, con note prott. nn. 16 R/R/AA-20, 17 R/R/AA-20, 18 R/R/AA-20, 19 R/R/AA-20, 20 R/R/AA-20 del 10/01/2020 trasmesse con PEC in pari data, e successive integrazioni a mezzo PEC in data 29/01/2020;
- la Società Sorgente S.r.l. di Racale, con note prott. nn. 01/01/2020 e 02/01/2020 dell’11/01/2020 trasmesse con PEC in pari data e note integrative prott. nn. 01B/01.2020 e 02B/01.2020 dell’11/01/2020 consegnate dal legale rappresentante *brevi manu* in data 31.01.2020 a questa Sezione;
- il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, con note prott. nn. 47.2020 e 48.2020 del 03/01/2020 trasmesse con PEC del 07/01/2020 e del 10/01/2020;
- la Società Cooperativa Città Solidale di Latiano, con nota del 03/01/2020 trasmessa con PEC del 04/01/2020;

hanno trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste in ordine alle rispettive istanze, mentre la Società San Francesco S.r.l. di Triggiano non ha trasmesso alcuna integrazione documentale.

Successivamente, con nota prot. n. 4022 del 19/03/2020 ad oggetto *“Istanza di autorizzazione alla realizzazione di un struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) per n. 12 posti, da ubicare in Lizzano (TA) alla via Tevere, n. 20 – RICHIESTA DI RETTIFICA DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GIA’ TRASMESSA CON NOTA DEL COMUNE DI LIZZANO (TA)”*, trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano (TA) ha comunicato quanto segue:

*“ Premesso che:*

- *con Determinazione del Servizio Tecnico n. 875 del 20.09.2017, veniva aggiudicata in via definitiva in favore di Sol Levante Srl la concessione dell’unità immobiliare di proprietà del Comune di Lizzano di Via Tevere, n. 20 (...), il tutto riportato nel conseguente contratto di locazione rogitato al n. 815 del Repertorio Comunale in data 10.01.2018;*
- *la Sol Levante faceva pervenire al protocollo del Civico Ente n. 4379 del 11.04.2018 istanza per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) per n. 12 posti da ubicare presso l’immobile situato in Lizzano (TA) alla via Tevere n. 20, di proprietà del Comune di Lizzano (TA), previo rilascio della verifica di compatibilità da parte*

della Regione Puglia - Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) – Dipartimento Regionale Promozione della Salute;

- con successiva nota prot. n. 4653 del 17.04.2018, il Comune di Lizzano (TA) chiedeva alla Regione Puglia-Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) – Dipartimento REGIONALE Promozione della Salute il prescritto parere di compatibilità relativo alla suddetta richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica residenziale (Doppia Diagnosi) per n. 12 posti da ubicare presso l’immobile situato in Lizzano (TA) alla via Tevere n. 20, di proprietà del Comune di Lizzano (TA);

Tenuto conto che, per sopravvenute esigenze nella programmazione dell’attività amministrativa del Civico Ente, è emersa la necessità per il Comune di Lizzano di rientrare nella disponibilità dell’immobile situato alla via Tevere n. 20, affidato in locazione alla Sol Levante Srl, giusta Contratto Rep. n. 815 del 10.01.2018;

Atteso che:

- i contenuti di tale indirizzo politico-amministrativo è già stato reso noto alla Sol Levante Srl;
- la predetta Sol Levante Srl, consequenzialmente, comunicava di essere in possesso di altro immobile, anch’esso ubicato nel Comune di Lizzano (TA), alla Via Isonzo n. 37, in virtù di valido titolo costituito da contratto di locazione registrato;
- con successiva nota fatta pervenire al protocollo del Civico Ente n. 3447 del 05.03.2020 la Sol Levante Srl chiedeva a questo Ente di inoltrare a codesto ente Regionale la rettifica della predetta richiesta di verifica di compatibilità di cui alla sopra meglio specificata nota prot. n. 4653/2018, il tutto affinché la verifica di compatibilità venga riferita all’immobile situato in Lizzano (TA) alla via Isonzo n. 37;

Tanto quanto premesso,

con la presente nota si integra quanto già segnalato dall’Ufficio scrivente con propria nota prot. n. 1697 del 03.02.2020, in quanto con deliberazioni n. 7 del 08.03.2017, n. 8 del 22.03.2018 e n. 8 del 28.02.2019, adottate ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 del 06.08.2008 il Consiglio Comunale ha mutato la destinazione urbanistica dell’immobile di proprietà comunale sito in Lizzano (TA) alla via Tevere n. 20, destinandolo da istruzione a socio-sanitario, assicurando la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia in via straordinaria;

A tale scopo:

- la Sol Levante Srl ha inoltrato la suddetta istanza di verifica di compatibilità in oggetto, trasmettendo a questo Ente la documentazione necessaria, riferita all’immobile in Lizzano (TA) alla via Isonzo n. 37;
- il Comune di Lizzano – Ufficio Urbanistica, Edilizia e Patrimonio, ha verificato la sussistenza dei titoli di cui al comma 1 dell’arti. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- si trasmettono a Codesto assessorato i seguenti allegati al fine del rilascio del parere di compatibilità, previa richiesta rettifica, per la tipologia di struttura di cui all’oggetto:  
(...)”.

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che il fabbisogno regolamentare definito dal R.R. n. 19 del 30/09/2019 s.m.i. per la tipologia “Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi)” di cui all’art. 11 del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i., in relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di **n. 121 posti/posti letto**;
- che nell’arco temporale del bimestre 05/03/2018- 04/05/2018 sono pervenute le sopra riportate richieste di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione / di una nuova struttura residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica - Doppia Diagnosi (art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), per un numero complessivo di **163** posti residenziali/semiresidenziali;



atteso:

- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Manfredonia, che non risulta che il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta abbia allegato all'istanza di autorizzazione alla realizzazione copia del titolo reale di godimento dell'immobile o di altro titolo legittimante, come invece previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., né che il titolo trasmesso solo successivamente abbia data certa e, di conseguenza, atteso che il medesimo Consorzio non risulta essere stato in possesso del titolo di disponibilità dell'immobile alla data dell'istanza;
- che, in base ai requisiti di preferenza autocertificati dagli stessi soggetti istanti, la scrivente avrebbe comunque espresso parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza del Consorzio Metropolis di Molfetta, come si evince dalla tabella/graduatoria sotto riportata;
- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Orta Nova (FG), che la Società San Francesco S.r.l. di Triggiano non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. A00/183/16532 del 27/12/2019, per cui non risulta alcun eventuale requisito di preferenza (oltre a non essere stata prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla superficie interna complessiva della struttura, da valutare comunque in relazione alla previsione della superficie minima di 30 mq. per ciascun posto autorizzato, e la dichiarazione di impegno a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nel progetto/relazione tecnica con relative planimetrie allegate alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione);
- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Racale (LE), a seguito di istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura con n. 12 posti, che la superficie effettiva interna (detratti 59 mq., utilizzati per uso deposito, dalla superficie dichiarata di mq. 409,87), di 350,87 mq., ai sensi dell'art. 5 "Requisiti strutturali" del R.R. 10/2017 s.m.i. (che prevede, per le strutture residenziali, una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato) è sufficiente solo per n. 11 posti letto;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 21, comma 8 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di una nuova struttura;
- ai sensi dell'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., che prevede i requisiti di preferenza, nell'ordine di priorità ivi riportato, ai fini della valutazione comparativa e selezione delle richieste di verifica di compatibilità;

la scrivente Sezione ha proceduto a redigere la seguente tabella riassuntiva in ordine di graduatoria, relativa alla valutazione delle priorità e dei requisiti di preferenza delle richieste comunali di verifica di compatibilità per la tipologia di "Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi)", di cui all'art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i., pervenute nell'arco temporale 05/03/2018- 04/05/2018:

N.	Ente Gestore	Comune	Posti letto richiesti	Posti letto assegnati	Per Trasformazione re	Convenzioni	N. soggetti in carico	Superficie dichiarata mq.	Note
1	Associazione Comunità Sulla strada di Emmaus	Foggia	8 residenziali	8	X	SI	53	1821	
2	Phoenix Soc. Coop.	Rutigliano (BA)	12 resid. 8 semiresid.	12 8	X	SI	47 (resid.) 33 (semires.)	714,70	
3	Soc. Coop. Oasi San Francesco Onlus	Trani (BT)	3 residenziali	3	X		indicata percent.	754	

4	Sol Levante S.r.l.	Castelluccio Val Maggiore (FG)	12 residenziali	12			48	504,20	
5	Sol Levante S.r.l.	Carpignano Salentino (LE)	12 residenziali	12			48	446,24	
6	Sol Levante S.r.l.	Lizzano (TA)	12 residenziali	12			48	442,24	
7	Sol Levante S.r.l.	Diso (LE)	12 residenziali	12			48	375,99	
8	Sol Levante S.r.l.	Specchia (LE)	12 residenziali	12			48	375,38	
9	Sorgente S.r.l.	Statte (TA)	12 residenziali	12			38	423,94	
10	Sorgente S.r.l.	Racale (LE)	12 residenziali	11			38	350,87	
11	Consorzio di Coop. Soc. Metropolis	Molfetta (BA)	12 residenziali	8			20	371,56	
	Soc. Coop. Sociale Città Solidale	Erchie (BR)	12 residenziali	/			10	404,26	
	San Francesco S.r.l.	Orta Nova (FG)	12 residenziali	/					non è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta, in ogni caso non risulta alcun titolo di preferenza
	Consorzio di Coop. Soc. Metropolis	Manfredonia (FG)	12 semiresidenz.	/			20	310,03	non risulta il possesso del titolo di disponibilità dell'immobile alla data dell'istanza, in ogni caso non sarebbe risultata in posizione utile in graduatoria (superficie mq. < istanza al n. 11 in tabella)

precisato:

- che, pertanto, il fabbisogno regolamentare di n. 121 posti, di cui all'art. 1 del R.R. n. 19/2019, risulta soddisfatto dalle richieste collocate utilmente nella tabella/graduatoria sopra riportata nelle prime n. 11 posizioni;
- che alla richiesta del Comune di Molfetta riferita all'istanza di autorizzazione alla realizzazione del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. per n. 12 posti residenziali, collocata all'ultimo posto utile (11°) della predetta graduatoria ai fini dell'attribuzione del parere favorevole di compatibilità, sarebbero attribuibili, sino a concorrenza del fabbisogno regolamentare, soltanto n. 7 posti, inferiori al numero minimo previsto per la tipologia di cui trattasi (min. 8 - max 12);
- che, peraltro, il suddetto fabbisogno ancora disponibile, di n. 7 posti, è superiore alla metà del numero minimo di posti letto/utenti previsto dal R.R. n. 10/2017 s.m.i., per cui questa Sezione ritiene, come analogamente proceduto per altre tipologie di strutture socio-sanitarie, di poter rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura con n. 8 posti letto/utenti;

si propone:

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di n. 8 posti della struttura terapeutico riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 8 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale ai sensi dell'art. 17 del R.R. n. 10/2017, da ubicarsi in Foggia alla Via Manfredonia km. 8, con la precisazione che:
  - l'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza presentata al Comune di Foggia, acquisita dal SUAP del medesimo Comune con nota prot. n. 43622 del 19/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dall'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano (BA) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale e semiresidenziale (rispettivamente n. 10 e n. 30 posti) denominata "WORKSHOP PHOENIX" in struttura specialistica per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali da ubicarsi in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, con la precisazione che:
  - la Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Rutigliano con nota prot. n. 4039 del 05/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Rutigliano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (BT) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di n. 3 posti letto della struttura terapeutico riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 3 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale ai sensi dell'art. 17 del R.R. n. 10/2017, da ubicarsi in Trani alla Via Curatoio s.n.c., con la precisazione che:

- la Società Cooperativa Sociale Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza presentata al Comune di Trani, acquisita con nota prot. n. 11459 del 13/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa Sociale Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelluccio Val Maggiore (FG) a seguito all'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Castelluccio Val Maggiore tra la Via Ciompi e la Via Martiri di Via Fani, con la precisazione che:
    - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Castelluccio Val Maggiore con nota prot. n. 1324 del 29/03/2018;
    - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelluccio Val Maggiore, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
    - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carpignano Salentino (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Carpignano Salentino alla Via De Amicis angolo Corso Umberto I/Via Carducci/Via G. Leopardi, con la precisazione che:
    - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1706 del 23/03/2018 trasmessa dal Comune di Carpignano Salentino a mezzo PEC in pari data;
    - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carpignano Salentino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
    - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha

validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzano (TA) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Lizzano alla Via Isonzo n. 37, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 4022 del 19/03/2020 trasmessa dal Comune di Lizzano a mezzo PEC in pari data;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Diso (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Diso alla Via S.S. Giacomo e Filippo n. 2, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Diso con nota prot. n. 3869 del 12/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Diso, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Specchia (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Specchia alla Piazza della Libertà n. 3, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Specchia con nota prot. n. 4293 del 26/04/2018;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Specchia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Statte al Viale Donizetti n. 1, con la precisazione che:
  - la Società Sorgente S.r.l. di Racale è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Statte con nota prot. n. 4597 del 07/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Statte, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sorgente S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 11 posti, da ubicarsi in Racale alla Via Fiumi Marina n. 134 angolo Via Alessandria, con la precisazione che:
  - la Società Sorgente S.r.l. di Racale è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Racale con nota prot. n. 4321 del 05/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Racale, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sorgente S.r.l. di Racale alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta (BA) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 8 posti, da ubicarsi alla traversa Via Goffredo Mameli s.n.c., con la precisazione che:

- il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Molfetta con nota prot. n. 17418 del 16/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione:
    - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Erchie (BR) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiano (BR) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con 12 posti;
    - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Manfredonia (FG) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti;
    - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Orta Nova (FG) a seguito dell'istanza della Società San Francesco S.r.l. di Triggiano (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia a seguito dell’istanza della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di n. 8 posti della struttura terapeutico riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i.) con n. 8 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale ai sensi dell’art. 17 del R.R. n. 10/2017, da ubicarsi in Foggia alla Via Manfredonia km. 8, con la precisazione che:
  - l’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all’istanza presentata al Comune di Foggia, acquisita dal SUAP del medesimo Comune con nota prot. n. 43622 del 19/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l’adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano (BA) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale e semiresidenziale (rispettivamente n. 10 e n. 30 posti) denominata “WORKSHOP PHOENIX” in struttura specialistica per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i.), con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali da ubicarsi in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, con la precisazione che:
  - la Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all’istanza acquisita dal Comune di Rutigliano con nota prot. n. 4039 del 05/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Rutigliano, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l’adozione del provvedimento;



- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (BT) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di n. 3 posti letto della struttura terapeutico riabilitativa residenziale in un modulo assistenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 3 posti residenziali, aggiuntivo al modulo assistenziale principale ai sensi dell'art. 17 del R.R. n. 10/2017, da ubicarsi in Trani alla Via Curatoio s.n.c., con la precisazione che:
  - la Società Cooperativa Sociale Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza presentata al Comune di Trani, acquisita con nota prot. n. 11459 del 13/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa Sociale Oasi 2 S. Francesco Onlus di Trani alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelluccio Val Maggiore (FG) a seguito all'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Castelluccio Val Maggiore tra la Via Ciompi e la Via Martiri di Via Fani, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Castelluccio Val Maggiore con nota prot. n. 1324 del 29/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castelluccio Val Maggiore, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
  
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carpignano Salentino (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Carpignano Salentino alla Via De Amicis angolo Corso Umberto I/Via Carducci/Via G. Leopardi, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1706 del 23/03/2018 trasmessa dal Comune di Carpignano Salentino a mezzo PEC in pari data;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carpignano Salentino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzano (TA) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Lizzano alla Via Isonzo n. 37, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 4022 del 19/03/2020 trasmessa dal Comune di Lizzano a mezzo PEC in pari data;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Diso (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Diso alla Via S.S. Giacomo e Filippo n. 2, con la precisazione che:
  - la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Diso con nota prot. n. 3869 del 12/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Diso, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Specchia (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l.

di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Specchia alla Piazza della Libertà n. 3, con la precisazione che:

- la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Specchia con nota prot. n. 4293 del 26/04/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Specchia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Statte al Viale Donizetti n. 1, con la precisazione che:
    - la Società Sorgente S.r.l. di Racale è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Statte con nota prot. n. 4597 del 07/03/2018;
    - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Statte, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sorgente S.r.l. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
    - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 11 posti, da ubicarsi in Racale alla Via Fiumi Marina n. 134 angolo Via Alessandria, con la precisazione che:
    - la Società Sorgente S.r.l. di Racale è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Racale con nota prot. n. 4321 del 05/03/2018;
    - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Racale, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sorgente S.r.l. di Racale alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
    - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e,

in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta (BA) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 8 posti, da ubicarsi alla traversa Via Goffredo Mameli s.n.c., con la precisazione che:
  - il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Molfetta con nota prot. n. 17418 del 16/03/2018;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione:
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Erchie (BR) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiano (BR) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con 12 posti;
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Manfredonia (FG) a seguito dell'istanza del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti;
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Orta Nova (FG) a seguito dell'istanza della Società San Francesco S.r.l. di Triggiano (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della dell'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus , con sede in Foggia alla Via Manfredonia km. 8 +;
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix", con sede in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800;
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Oasi San Francesco Onlus, con sede in Trani (BT) alla Via pedaggo S. Chiara n. 57/bis;
  - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67;
  - al Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l., con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298;

- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, con sede in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42;
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Città Solidale, con sede in Latiano (BR), alla Via Anania Lamarina n. 75;
- al Legale Rappresentante della Società San Francesco S.r.l., con sede in Triggiano (BA) alla Via Martiri di Via Fani n. 5;
- ai DD.GG. AA.SS.LL. BA/BR/BT/FG/LE/TA;
- ai Direttori Dipartimenti Dipendenze Patologiche AA.SS.LL. BA/BR/BT/FG/LE/TA;
- al Sindaco del Comune di Foggia;
- al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA);
- al Sindaco del Comune di Trani (BT);
- al Sindaco del Comune di Castelluccio Val Maggiore (FG);
- al Sindaco del Comune di Carpignano Salentino;
- al Sindaco del Comune di Lizzano (TA);
- al Sindaco del Comune di Diso (LE);
- al Sindaco del Comune di Specchia (LE);
- al Sindaco del Comune di Statte (TA);
- al Sindaco del Comune di Racale (LE);
- al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
- al Sindaco del Comune di Erchie (BR);
- al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG);
- al Sindaco del Comune di Orta Nova (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 25 facciate, comprensivo dell'allegato di n. 1 facciata, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)